

Linea dura della Suprema corte sull'applicazione delle riduzioni nella condanna degli enti

# Sanzioni 231 con sconti limitati

Non è sufficiente l'adozione: il modello dev'essere operativo

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

**G**li sconti sulle sanzioni per reati ex responsabilità 231 vanno meritati: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 38025 del 2022, con cui la quarta sezione ha ritenuto che per poter godere della riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, deve aver non solo adottato ma anche reso operativo il modello organizzativo idoneo a prevenire i reati quali quello verificatosi. La mera adozione di un modello non garantisce invece alcun beneficio, poiché la norma impone che il sistema 231 sia stato al contempo "reso operativo".

**Il caso e il ricorso.** Nella vicenda sottoposta all'attenzione della Corte, una società per azioni era stata sottoposta a procedimento ai sensi degli artt. 24-ter comma 2 e 25-undecies, dlgs n. 231/2001 in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico organizzato di rifiuti speciali; gestione, ricezione e trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti anche pericolosi e per lo smaltimento illecito in siti non autorizzati. Il difensore dell'ente, ricorrendo per Cassazione, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 12 comma 2 lett. b), dlgs n. 231/2001, disposizione che riconosce la riduzione della sanzione da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, tra le altre, "è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi". Specificamente, sebbene dai giudici di merito fosse stata riconosciuta l'adozione di un idoneo modello di organizzazione con la nomina di un organismo di vigilanza e l'introduzione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio disciplinare nonché di un manuale integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, non era stato accordato il beneficio mitigatore della condanna.

**Il sistema 231.** La sentenza in esame vede protagonista la disciplina di cui al dlgs n. 231/2001, ovvero di quel decreto che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa

va delle persone giuridiche in relazione a numerosi reati indicati espressamente nel decreto stesso, commessi dai vertici aziendali o dai dipendenti. Alla responsabilità penale della persona fisica autrice dell'illecito si aggiunge quindi, qualora il reato sia stato realizzato nel suo interesse o a suo vantaggio, quella della società, responsabilità peraltro del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica, sussistendo anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, o qualora il reato si estingua. Quanto alle sanzioni che sono applicate all'ente in caso di condanna, esse sono numerose e molto gravose. Precisamente il dlgs 231/2001 contempla: la sanzione pecuniaria, che può raggiungere anche importi milionari; le sanzioni interdittive, che si caratterizzano per la capacità di condizionare, limitandone le capacità giuridiche, le facoltà e i diritti, oppure sottraendo risorse finanziarie, l'attività dell'ente, fino ad arrivare a paralizzarla del tutto (ovvero l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pub-

blica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi); la confisca del prezzo o del profitto del reato, o, laddove non sia possibile, delle somme di denaro, beni o altre utilità per un valore equivalente; e infine la pubblicazione della sentenza.

**Il Modello organizzativo e gli effetti premiali.** Condicio sine qua non per l'ente per essere esente da responsabilità in caso di instaurazione di processo nei suoi confronti è l'implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (cosiddetto Mog), idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il decreto prevede, infatti, che la responsabilità della società sia esclusa qualora, cumulativamente: l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo

dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cosiddetti Odv); le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza. Ciò detto, il legislatore ha previsto plurimi effetti premiali volti a incentivare l'implementazione del modello anche post factum. Dispone precisamente l'art. 12 che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: da un lato, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; dall'altro lato, è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. Altresì, l'art. 17, sotto la rubrica "Riparazione delle conseguenze del reato", accorda la non applicazione delle sanzioni pecuniarie quando l'ente, oltre ad avere risarcito integralmente il danno, eliminato le conse-

guenze dannose o pericolose del reato e messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

**Adozione vs attuazione del Mog.** Calando tali norme nel caso di specie, la Cassazione ha tuttavia concordato con i giudici di prime cure circa la non applicabilità della riduzione sanzionatoria: l'adozione di un idoneo modello di organizzazione, seppur tempestiva in quanto intervenuta prima della apertura del dibattimento di primo grado, è stata correttamente valutata come non sufficiente per l'operatività del beneficio, avendo la senten-

**Per beneficiare della riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria l'ente deve aver non solo adottato ma anche reso operativo il modello organizzativo idoneo a prevenire i reati**

za impugnata evidenziato che, come del resto specificamente richiesto dalla lettera della norma, non bastavano la mera nomina dell'organismo di vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso, ma sarebbe stato necessario che tale modello fosse "reso operativo". In definitiva, la richiesta organizzativa avanzata dal legislatore per accordare effetti premiali, lungi dall'accontentarsi del mero richiamo a linee guida o codici di comportamento, esige un'ulteriore verifica sull'efficace attuazione del modello, la quale a propria volta deve investire tutti quegli indicatori dimostrativi sia di un'effettività operativa degli strumenti e meccanismi di controllo predisposti in astratto; sia di adeguati e costanti flussi informativi da e verso l'OdV deputato a vigilare sul funzionamento; sia infine dell'adeguatezza e concreta applicazione del sistema sanzionatorio volto a reprimere eventuali condotte "devianti". La Sprema corte ha pertanto dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.